

Allegato "D" al n. 20057 di rep. e n. 14647 di racc.

**STATUTO
COMUNITA' PIERGIORGIO ETS**

PREMESSA

La Comunità Piergiorgio fu fondata nel 1971 da Don Onelio Ciani e da un gruppo di persone con disabilità e volontari. Essa nacque con l'obiettivo di costituire una valida alternativa alla vita degli istituti assistenziali di allora. L'esperienza comunitaria fu, fin dal principio, fortemente sostenuta da don Piergiorgio Fain e ricalca quella della Comunità di Capodarco di Fermo, realtà che don Onelio, don Piergiorgio e un gruppo di persone con disabilità e di volontari visitarono nell'estate del 1970. Durante questa visita don Piergiorgio morì improvvisamente stroncato da un infarto. La Comunità venne quindi intitolata a lui, con l'intento che tutti coloro che in futuro ne avrebbero fatto parte si ispirassero allo spirito comunitario e innovativo che egli aveva vissuto con grande intensità.

Nel rispetto e con l'intento di perseguire tali finalità, viene approvato il presente statuto.

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

ART. 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. D.Lgs. n. 117 del 2017, è costituita un'associazione sotto la denominazione:

"COMUNITA' PIERGIORGIO ETS".

ART. 2) SEDE

La sede dell'associazione è stabilita nel Comune di Udine, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

ART. 3) SCOPO E ATTIVITA'

La Comunità Piergiorgio opera per il recupero della persona con disabilità, o in stato di svantaggio e fragilità, per il suo integrale sviluppo con l'obiettivo del raggiungimento del maggior grado di autonomia possibile e dell'integrazione in tutti i settori di vita sociale, lavorativa e relazionale.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, l'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.


Ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività cultura-



li di interesse sociale con finalità educativa;

l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 2017;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.

Nello specifico e a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione può:

1) promuovere e/o gestire attività di assistenza sociale, sociosanitaria e di convivenza;

2) gestire servizi sanitari ed assistenziali, riabilitativi e educativi, anche attraverso convenzioni;

3) curare la formazione delle persone con disabilità, rivolta alla loro crescita umana e sociale, promuovendo a tal fine ogni utile iniziativa, tra cui la formazione agli insegnanti;

4) favorire la collaborazione del volontariato e la formazione di addetti all'assistenza sociosanitaria e socio-assistenziale e altri servizi d'interesse delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate e fragili, anche attraverso corsi specifici d'istruzione e formazione;

5) promuovere e sostenere iniziative associate tra le persone con disabilità, anche in forma cooperativa, aventi finalità riabilitative o di inserimento lavorativo;

6) favorire l'integrazione delle persone con disabilità nell'ambito sociale e territoriale, attraverso iniziative culturali, ricreative e di formazione professionale coinvolgenti pure altri soggetti in condizione di svantaggio sociale o lavorativo;

7) effettuare qualsiasi altra attività assistenziale, sociale, culturale, promozionale valida al sostegno delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate.

L'Associazione, inoltre, può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale di cui presente Statuto, individuate con successiva determinazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi e nei limiti previsti dall'art.6 del D.Lgs. 117/2017.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 117 del 2017, l'associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo i criteri e limiti definiti dal d.m. Lavoro e politiche sociali 19 mag-

gio 2021 n. 107.

L'individuazione di tali attività diverse è operata dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale di tali attività ai sensi dell'art. 13, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017.

Al fine del perseguimento dello scopo sociale, l'Associazione può:

a) collaborare con associazioni, enti pubblici e privati, gruppi di volontariato per ricercare ed assicurare risposte soddisfacenti ai bisogni delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate e fragili, favorendone l'integrazione e l'inclusione;

b) aderire e partecipare, senza pregiudizio alla propria identità, a movimenti, organismi ed enti aventi finalità simili o comunque in grado di contribuire al recupero ed assistenza delle persone con disabilità o di giovamento a persone comunque svantaggiate e fragili;

c) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;

d) compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, economiche e finanziarie necessarie o utili.

ART. 4) VOLONTARI

Ai sensi dell' art. 17 D.Lgs. n. 117 del 2017, l'associazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi di volontari.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 117 del 2017, i volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 5) DURATA

L'associazione è contratta a tempo indeterminato.

Ogni associato potrà recedere dall'associazione, secondo quanto previsto dallo statuto.

TITOLO II **FONDO COMUNE**

ART. 6) FONDO COMUNE

Ai sensi dell'art. 37, primo periodo, cod. civ., il fondo comune è costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con essi.

Il fondo comune può essere reintegrato o aumentato, per le sopravvenute necessità dell'associazione, mediante l'apporto volontario di nuovi contributi da parte degli associati, in conformità alle delibere dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 37, secondo periodo, cod. civ., per tutta la durata dell'associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.

Il patrimonio dell'associazione è composto dai beni, mobili e immobili di proprietà dell'Ente, apportati in sede di costituzione o ad essa successivamente pervenuti a qualsiasi titolo, provenienti da contributi degli associati, dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di persone fisiche, di enti pubblici e privati, dai proventi di attività di raccolta fondi, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.



Il patrimonio minimo dell'associazione, strumentale al conseguimento e al mantenimento della personalità giuridica, è pari ad euro 15.000,00 (quindici-mila virgola zero zero).

Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'associazione.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.Lgs. 117 del 2017, il fondo comune dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, D.Lgs. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, l'associazione può porre in essere attività o iniziative di raccolta fondi al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 117 del 2017, l'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con d.m. Lavoro e politiche sociali 9 giugno 2022.

TITOLO III **ASSOCIATI**

ART. 7) REQUISITI E CONDIZIONI

Il numero degli associati è illimitato e variabile.

Possono essere associati i soggetti, persone fisiche, giuridiche o enti, compresi altri enti del terzo settore, che condividono le finalità dell'associazione e soddisfano le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere interdetti o inabilitati;
- non essere sottoposti a liquidazione giudiziale e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
- essere in regola con la normativa antimafia.

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

ART. 8) AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;

- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;

- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti eventualmente esistenti. L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente e l'inesistenza delle cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

ART. 9) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;

- rivestire cariche sociali;

- essere informati sulle attività dell'associazione;

- esaminare i libri sociali. A tal fine gli associati dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio direttivo con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede dell'associazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. All'associato che proceda all'esame dei libri sociali è vietato diffondere a terzi i dati tratti da tali libri secondo le normative di riferimento sulla protezione dei dati. In ogni caso l'associato non potrà trarre copia dei libri sociali;

- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 D.Lgs. n. 117 del 2017;

- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 117 del 2017.

ART. 10) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e de-



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stefano...".

gli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione.

Ogni associato deve versare, a titolo di quota associativa annuale ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti annualmente dall'assemblea.

L'associazione può ottenere prestiti, infruttiferi di interesse, dagli associati, con diritto di questi ultimi alla restituzione del capitale finanziato. In tale ipotesi, il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; qualora il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'associazione, non ripetibile dal soggetto che lo ha erogato.

La quota associativa non può essere trasferita per atto tra vivi né per causa di morte.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, estinzione o per causa di morte.

ART. 12) RECESSO

Ogni associato può recedere, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'organo direttivo.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non possono, finché l'associazione dura, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell'associazione.

ART. 13) ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso dall'associazione solo per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;
- l'aver posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto (quali ad esempio il mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi);
- l'aver subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere sottoposto a liquidazione giudiziale o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'organo direttivo.

La decisione di esclusione, debitamente motivata, deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, all'associato escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale

carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell'associazione.

ART. 14) DECESSO DELL'ASSOCIATO

La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 15) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- l'Organo di Controllo, ove nominato;
- il Revisore legale dei Conti, ove nominato;
- il Collegio dei Probiviri.

ART. 16) ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la determinazione della quota associativa;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

ART. 17) DIRITTO DI VOTO

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea se in regola con il versamento della quota associativa, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

ART. 18) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dall'organo direttivo con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio o indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), comunicato al-



M. M. M.

Stefano Salento

l'organo direttivo.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea raggiungibile fisicamente o telematicamente;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro un giorno dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e tutti i componenti dell'organo direttivo e dell'organo di controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 19) QUORUM ASSEMBLEARI

Salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la deliberazione è assunta a maggioranza di voti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 20) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima sia in successiva convocazione.

ART. 21) TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Fermo quanto previsto dall'art. 42-bis cod. civ., la trasformazione in fondazione, la fusione e la scissione dell'associazione sono decise dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima sia in successiva convocazione. In ogni caso, l'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'associazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede dell'associazione, entro 15 giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.

Il recesso ha effetto nei confronti dell'associazione dal momento in cui que-

sta ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 42-bis, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima sia in successiva convocazione.

ART. 22) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati a maggioranza calcolata per teste.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Nel rispetto dei principi di buona fede e parità di trattamento, l'intervento in assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, e/o con la partecipazione degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legitti-



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

mazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

ART. 23) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.

La delega non può essere rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero ad altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di due associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se ha un numero di associati pari o superiore a cinquecento.

La rappresentanza non può essere conferita a terzi non associati, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione.

ART. 24) CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata, da un consiglio direttivo composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dall'assemblea degli associati al momento della nomina.

L'assemblea, in sede di nomina dei componenti del Consiglio direttivo, nomina, scegliendoli tra questi ultimi, anche il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 117 del 2017 la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il sottoposto a liquidazione giudiziale o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori possono essere revocati dall'assemblea con il consenso unanime di tutti gli altri associati, solo se sussiste una giusta causa.

Inoltre, gli amministratori cessano dalle loro funzioni:

- in caso di rinuncia, la quale ha effetto solo dal momento in cui il consigliere sia stato sostituito;
- in caso di morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- per l'estinzione o per lo scioglimento dell'associazione, fermo restando

che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti funzionali alla sola conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio dell'associazione, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.

I componenti dell'organo direttivo restano in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio direttivo, l'assemblea provvede alla loro sostituzione, con gli stessi criteri previsti per la nomina. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio direttivo. L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

In particolare, spetta al Consiglio direttivo:

- convocare l'assemblea degli associati;
- deliberare in merito all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e, nei casi previsti dalla legge, il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare eventuali regolamenti e norme sul funzionamento dell'associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare a eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'associazione.
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati, stabilendo il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio direttivo può sempre impartire direttive ai componenti delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

ART. 25) CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno due volte l'anno, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data prevista per la seduta. È ammessa la convocazione urgente, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, fino a due giorni prima della data prevista per la seduta. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, raggiungibile fisicamente o telematicamente, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'intervento all'adunanza può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, e/o con la partecipazione degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constata-



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

re e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica e il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

ART. 26) COMPENSO

I componenti dell'Organo Direttivo svolgono gratuitamente le loro funzioni. Tuttavia, ai componenti dell'Organo Direttivo può essere attribuito un compenso determinato in base ai principi di proporzionalità e trasparenza e nei limiti dei trattamenti economici previsti per il comparto del Terzo Settore, e ad ogni modo nei limiti dell'art. 8, comma 3, del D.lgs. n. 117 del 2017, solo per lo svolgimento di specifiche e particolari funzioni eventualmente attribuite con delibera dell'Organo Direttivo. In ogni caso, ai componenti dell'organo direttivo spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'Ufficio e adeguatamente documentate.

ART. 27) RAPPRESENTANZA

Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento, la rappresentanza spetta al vice presidente.

La rappresentanza dell'associazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, D.Lgs. n. 117 del 2017, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 28) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 29) ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 117 del 2017, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea degli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti effettivi e da almeno uno dei componenti supplenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio

della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 117 del 2017.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, D.Lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, D.Lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 D.Lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo D.Lgs.; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere, senza diritto di voto, alle adunanze del consiglio direttivo e alle assemblee degli associati, alle quali pertanto devono essere debitamente convocati.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 117 del 2017, l'associazione non avrà organo di controllo, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28, D.Lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 30) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 29 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'associazione è esercitata da un revisore legale dei conti, o da una società di revisione legale iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

L'incarico è conferito dall'assemblea, la quale determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 117 del 2017.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico; il revisore legale dei conti è è rieleggibile.



I revisori possono partecipare, senza diritto di voto, all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28, D.Lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ.

ART. 31) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, su proposta di uno o più soci, solo fra i non soci di cui almeno due effettivi ed un supplente devono essere iscritti all'ordine degli avvocati, dura in carica tre esercizi sociali, provvede ad eleggere il Presidente tra i suoi componenti e decide, quale arbitro amichevole compositore, secondo correttezza ed equità con dispensa d'ogni formalità.

Il Collegio è competente ad esaminare e decidere su ogni vertenza insorta all'interno dell'Associazione in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto, sia in caso di controversie tra gli organi, o tra gli organi e i soci, sia tra i soci stessi, nonché sulle decisioni assunte dagli organi statutari.

Ogni socio è impegnato a risolvere ogni controversia ricorrendo alla decisione del Collegio.

Il ricorso deve essere proposto dall'interessato entro e non oltre i trenta giorni dall'atto che ha determinato la controversia.

Le decisioni del Collegio sono definitive e quindi non impugnabili e sono comunicate agli interessati entro 60 giorni a cura del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V **BILANCIO**

ART. 32) BILANCIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1° (primo) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 13, D.Lgs. n. 117 del 2017.

Nei casi previsti dall'art. 14, D.Lgs. n. 117 del 2017, l'organo direttivo redige il bilancio sociale.

TITOLO VI **ESTINZIONE, SCIoglIMENTO, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

ART. 33) ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

L'associazione si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'associazione si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, i quali provvedono in tale sede, e con il medesimo *quorum*, anche alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possano essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

Ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Na-

zionale del Terzo Settore (RUNTS).

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

ART. 34) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo *quorum*.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli del presente statuto che presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge.

ART. 36) DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dal fatto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ART. 37) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117 del 2017, le norme del codice civile e le leggi speciali in materia di associazione.

Tutti i rinvii, testuali o no, contenuti nel presente statuto a norme vigenti, devono intendersi come rinvii mobili alle analoghe norme tempo per tempo vigenti.

